

STATUTO**INDICE****Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI****Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI****CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE****CAPO III
GIUNTA COMUNALE****CAPO IV
IL SINDACO****TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE****CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE****CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO****TITOLO IV
UFFICIO E PERSONALE****CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI****CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE****CAPO III
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE****CAPO IV
SEGRETARIO COMUNALE****Titolo V
RESPONSABILITÀ****Titolo VI
FINANZA O CONTABILITÀ****Titolo VII
ATTIVITÀ NORMATIVA****Titolo VIII
REVISIONE DELLO STATUTO****Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
COMUNE DI RIVA DI SOLTO***Art. 1*

1. Il Comune di Riva di Solto è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

1. Il Comune di Riva di Solto è costituito dal Capoluogo e dalle frazioni di Zorzino e Gargarino. La sede degli organi comunali è fissata nel capoluogo di Riva. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti sul territorio, senza fini di lucro e definisce le modalità di concessione. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Il territorio del comune si estende per 859 ettari confinante con i Comuni di Castro a Est, con il lago d'Iseo a Sud, con i Comuni di Fonteno e Solto Collina a Ovest e a Nord con il Comune di Solto Collina.

Art. 3

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità.

*Art. 4**Tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicaps, agli inabili ed agli invalidi ed in particolare verso i più deboli e poveri.

*Art. 5**Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico*

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità.

*Art. 6**Tutela dei beni culturali, promozioni dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune sti-

mola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento di cui all'art. 86, comma 3, del presente Statuto.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.

4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze della mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

6. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità.

2. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

4. Il Comune stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economica-sociale e territoriale

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.

2. Per programmi speciali dello Stato e della regione il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

Art. 10

Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio, per la pubblicazione della deliberazione, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza al pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 11

Servizi pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a cooperative e/o a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale; anche per la gestione di più servizi a rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

f) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni e provincie, interessati alla gestione del servizio.

2. In previsione della loro fusione, due o più Comuni con termini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di servizi e di funzioni.

3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana di cui fa parte.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

I Consiglieri Comunali

Art. 12

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può esser chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 13

Doveri del consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta decadenza.

Art. 14

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15

Dimissioni del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia nel momento in cui il Consiglio Comunale ne prende atto, nella prima seduta successiva alla comunicazione delle dimissioni.

Art. 16

Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi (lista+preferenze o voti invalidati) è il consigliere anziano.

Art. 17

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti.

2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 18

Il Consiglio Comunale - Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e del presente Statuto.

3. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate.

Art. 19

Prima adunanza

1. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale convalida gli eletti e procede all'elezione del Sindaco e della Giunta.

2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto.

6. Non si procede all'elezione del Sindaco e degli Assessori se non dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione di Consiglieri.

Art. 20

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui alle precedenti lettere b l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

6. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 21

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 22

Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile.

3. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 23

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabili dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 24

Numero per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) i Consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti computati secondo il presente comma.

Art. 25

Astensioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 28

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, assessori, organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 29

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo I ed al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Capo III

La Giunta Comunale

Sezione I – Elezione - durate in carica - revoca

Art. 30

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro Assessori.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui delegato denominato Vice-Sindaco o in assenza di quest'ultimo dell'Assessore anziano.

Art. 31

Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco

e degli assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.

2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore.

3. L'elezione del Sindaco e degli Assessori è preceduta:

a) dalla presentazione di proposte politiche e programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore. Tali proposte possono essere depositate nella stessa adunanza nella quale si discute dell'elezione;

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. A tale fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine di 60 giorni di cui agli artt. 34, comma 2 e 29, comma 1, lett. b), n. 1) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 32

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 33

Durata in carica - surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il vicesindaco e si procede al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto con la convocazione del Consiglio entro il termine di dieci giorni decorrenti alla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. Il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e nella terza votazione con la maggioranza semplice dei votanti.

Art. 34

Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere proposta solo

nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale al Sindaco e agli Assessori.

6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta.

Art. 35

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo generale comunale, da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 39, comma 1, lettera b della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 36

Decadenza della carica di Sindaco o di Assessori

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessori avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla Giunta.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 32 comma 2 del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 35 del presente Statuto.

Art. 37

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta scritta del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di revoca.

3. La revoca è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Sezione 2 - Attribuzioni - funzionamento

Art. 38

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 39

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta di voti.

3. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 30 del presente Statuto.

Capo IV

Il Sindaco

Art. 40

Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 41

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) indice referendum;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;

i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 42
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 43
Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non delibere le nomine di sua competenza entro il termine previsto dell'art. 32, comma 2, lett. N della legge 142/90 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capogruppi consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 44
Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini (1).

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati (2).

(1) Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

(2) Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 3, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 45
Competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'inauspimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai Consiglieri Comunali.

Titolo III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I
Istituti della partecipazione

Art. 46
Libera forma associativa

1. L'amministrazione può promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli o associati:

a) tiene elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale ed alle quali preferenzialmente e in relazione alla disponibilità di bilancio verranno assegnati, i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento.

b) Le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità.

Art. 47
Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla Segreteria del Comune, indirizzate al Sindaco e devono essere regolarmente sottoscritte. Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

3. Le istanze saranno esaminate dalla Giunta Comunale. La Giunta, a maggioranza assoluta di voti, deciderà sull'ammissibilità in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzionale e giuridica del Comune.

4. Il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, se l'oggetto dell'istanza riguarda materia di competenza del Consiglio Comunale, riferirà allo stesso che adotterà di norma entro sessanta giorni gli opportuni provvedimenti dalla decisione di ammissibilità espressa sempre dalla Giunta Comunale. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato ove sussistano speciali ragioni che non consentano la conclusione nei tempi previsti. Tali ragioni e il nuovo termine dovranno risultare dalla motivazione del provvedimento di proroga.

In ogni caso al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli uffici e a firma del Sindaco, entro 15 giorni dalla decisione.

5. La Segreteria del comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

Art. 48

Referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

2. I referendum consultivi possono inoltre essere indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 30 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;

b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;

d) atti e provvedimenti inerenti all'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;

e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

f) revisione dello Statuto;

g) le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo nell'ultimo triennio;

h) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su sua autonoma iniziativa indice referendum consultivi con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 49

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.

2. Il referendum consultivo ha validità se votano almeno il 50% degli elettori votanti per le elezioni comunali.

Art. 50

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 51

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato al Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

Capo II Diritto di accesso e di informazione

Art. 52

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso un Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

Art. 53

Diritto d'accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Capo III Difensore civico

Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto d'accordo con tutti i comuni della circoscrizione della comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della comunità stessa.

Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Titolo IV UFFICIO E PERSONALE

Capo I Organizzazione degli uffici

Art. 55

Ufficio comunale

1. L'Ufficio comunale si articola in settori.

2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in «servizi» ed anche in «unità operative».

4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

Capo II Organizzazione del personale

Art. 56

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della

titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti di amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e dirigenziali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

6. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali a sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 57

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Capo III

Responsabilità disciplinare del personale

Art. 58

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo proce-

dimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio (1).

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

(1) *Le norme previste per gli impiegati civili dello Stato sono contenute nel T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Capo IV

Segretario comunale

Art. 59

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 60

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'Istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale (1).

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

(1) *Legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Titolo V

RESPONSABILITÀ (1)

Art. 61

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazioni di leggi che comportano danni all'erario del Comune.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

(1) Le disposizioni del presente titolo sono conformi a quelle vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato di cui agli artt. 18-30 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

*Art. 62
Responsabilità verso i terzi*

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammonter del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

*Art. 63
Responsabilità dei contabili*

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio al denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Titolo VI FINANZA E CONTABILITÀ

*Art. 64
Ordinamento*

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

*Art. 65
Finanze comunali*

1. La finanza del Comune è costituita da:
- a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) utili da investimenti; alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

*Art. 66
Prescrizione dell'azione di responsabilità*

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

*Art. 67
Lasciti e donazioni*

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni.

*Art. 68
Contabilità comunale: il bilancio*

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

*Art. 69
Contabilità comunale: il conto consuntivo*

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 82 del presente Statuto.

*Art. 70
Attività contrattuale*

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza.

2. La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- c) le modalità e le ragioni della scelta del contraente.

3. La stipula dei contratti può essere delegata al dirigente il dipartimento.

4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

*Art. 71
Revisione economica-finanziaria*

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata

dal collegio di revisori previsto dall'art. 57 della legge 142/90.

2. I revisori del conto sono revocabili, per inadempienza, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti o documenti dell'Ente.

4. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 72 (1)

La revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commerciali;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposite relazioni, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

(1) *Per i Comuni sotto i 5.000 abitanti.*

Art. 73

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

Art. 74

Controllo economico della gestione

1. La Giunta Comunale provvede collegialmente o a

mezzo dell'Assessore competente, quando vi sia stata delega in tal senso, alla gestione del bilancio.

2. I capi ripartizione debbono ogni quadrimestre verificare, in collaborazione con la Ragioneria comunale, la corrispondenza della gestione dei capitoli di Bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al Bilancio pluriennale. La verifica sarà sintetizzata in apposita relazione da sottoporre all'Assessore competente e sarà trasmessa alla Giunta Comunale con eventuali osservazioni e rilievi.

3. Le verifiche, le relazioni, le osservazioni ed i rilievi sulle stesse, costituiscono elemento determinante ai fini del rinnovo o della revoca dell'incarico direzionale della ripartizione.

Titolo VII ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 75

Funzioni normative

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 76

Procedimento di formazione del regolamento

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, ed alla Giunta Comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 18 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale della legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo VIII REVISIONI DELLO STATUTO

Art. 77

Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con la modalità di cui all'art. 4 comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 purché siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore dello Statuto o un anno dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorso due anni della deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 78

Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è, di norma, deliberato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il regolamento sulla amministrazione del patrimonio deve essere deliberato di norma, entro 1 anno dalla entrata in vigore del presente Statuto.

3. Il presente Statuto entra in vigore dopo avere ottemperato agli adempimenti di legge.

4. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.